



Decisione/0453/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0501/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0501/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASD Cingolana San Francesco (700056) contro la società G.S.D. S.A. Calcio Castelfidardo (936094) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tavoloni Matteo (5071862).

In data 27 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Cingolana San Francesco ASD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società G.S.D.S.A. Calcio Castelfidardo, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Matteo Tavoloni (matricola 5071862).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 6 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 220,00 (duecentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 21 ottobre 2025.

All'udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società G.S.D.S.A. Calcio Castelfidardo alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Matteo Tavoloni nella misura di euro 220,00 (duecentoventi/00), in favore della società CINGOLANA SAN FRANCESCO ASD.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai